

PARTECIPANZA AGRARIA DI CENTO

ALLEGATO ALLA DC. N.16 DEL 17/06/2002

AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO PER LA BUONA CONSERVAZIONE DEI TENIMENTI APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 65 DEL 19/9/1988 CONTROLLATA SENZA RILIEVI DAL CO.RE.CO DI FERRARA IL 25/10/88 PROT. 31702

Art. 1

Tutti i Partecipanti assegnatari dei capi, e loro aventi causa, sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia dello Statuto e del presente regolamento.

Sono tenuti alle disposizioni anche coloro che non sono partecipanti ma sono tuttavia proprietari di fabbricati esistenti su terreni soggetti alla ventennale divisione dei capi.

Art. 2 - CONFINI

Tutti gli assegnatari di capi sono tenuti a rispettare i confini del proprio capo. Il Partecipante che altera i confini a pregiudizio della Partecipanza Agraria di Cento, o vi introduce servitù passive, è tenuto alla immediata riduzione in ripristino ed al risarcimento dei danni e delle spese, tanto a favore della Partecipanza Agraria di Cento, che del confinante.

Art. 3 - IMPIANTI A FRUTTETO

L'assegnatario può impiantare, reimpiantare o atterrare sul capo a frutteto o vigneto previa comunicazione all'Amministrazione della Partecipanza Agraria, fermo restando che va rispettata la distanza di mt. 3 dal confine.

L'assegnatario che non intende chiedere la riassegnazione del capo da lui impiantato, deve atterrare le piante a proprie spese entro la fine dell'annata agraria del ventennio divisionale.

I nuovi impianti dovranno attenersi alle disposizioni comunali.

Art. 4 - LINEE E FOSSI DI TRAMORELLO

Le linee dei tramorelli segnati da fossi o da carreggiate non possono in alcun modo essere alterate, spostate o tanto meno soppresse. Lungo questa linea non debbono crescere alberi, e quelli esistenti debbono essere abbattuti.

Gli scoli secondari di tramorello saranno fatti ed espurgati a cura degli assegnatari.

E' fatto obbligo di lasciare, quale marezzana, una striscia di terreno ai lati del fosso di tramorello di ml. 0.50.

È fatto divieto assoluto di allevare e coltivare entro il limite di m. 1.50 e nelle sponde, ceppi di salici ed altre piante legnose in grado di arrecare danno agli scoli suddetti, onde permettere l'accesso dei mezzi meccanici.

L'Amministrazione si sostituirà ai concessionari inadempienti eseguendo i lavori e procedendo a loro carico a norma dell'Art. 16 del presente Regolamento.

E' severamente proibito ostruire i fossi di tramorello con materiali di risulta di pulizia di giardini e legna di potatura piante e altri materiali.

Art. 5 - FOSSI DI LATO AGLI STRADELLI

L'assegnatario del capo ha l'obbligo di provvedere a sua cura e spese alla manutenzione ordinaria dei passi, dei fossi di lato agli stradelli per la parte che attraversa il capo, eseguendo periodicamente l'espurgo in modo da assicurare il normale scolo e deflusso delle acque.

Nella escavazione e nell'espurgo, l'assegnatario deve avere cura di non alterare i livelli generali di scolo. All'assegnatario è fatto divieto di otturare gli scoli e le condotte di acqua, di attraversarli con chiuse o rigagnoli.

Le spese di ripristino per danni causati dall'assegnatario sono a carico dello stesso, specialmente se tali danni si riferiscono ad otturazione di scoli, scoline, ecc.

L'assegnatario del capo ha l'obbligo di pulire dalle erbe infestanti i fossi di lato agli stradelli e di tramorello; la prima pulizia dovrà essere eseguita entro il 30 Giugno di ogni anno e la seconda entro il 30 Ottobre; ha pure obbligo di rimuovere i materiali che ostruiscono gli scoli già espurgati, così pure di ripristinare e rimettere in sezione le sponde franate.

Nell'esecuzione dei lavori di aratura e vangatura, lungo i fossi comuni di testata, dovrà essere rigorosamente osservato e costantemente mantenuto un margine della larghezza mai inferiore a m. 0.50 dal ciglio.

E' fatto divieto assoluto di allevare e coltivare entro il limite di m. 1.50 e nelle sponde, ceppi di salici, altre piante legnose o qualsiasi manufatto capaci di arrecare danno alla regolarizzazione degli scoli suddetti.

Le scoline poste a monte di capezzagne e lungo le stesse debbono essere mantenute come erano all'atto della divisione, con le stesse pendenze in modo da non variare lo sgrondo delle acque di larghe zone.

E' severamente vietato scaricare liquami e scorie di qualsiasi natura nei fossi di lato agli stradelli e nei tramorelli se non nel rispetto delle norme igieniche ai sensi dei regolamenti e leggi comunali.

E' vietato tombare fossi senza previa autorizzazione.

Sarà cura dell'Amministrazione segnalare agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

Art. 6 - SCOLI CONSORTILI

E' fatto obbligo ai concessionari di rispettare le marezzane degli scoli consortili previste dal Regolamento dei Consorzi interessati per consentire l'espurgo con mezzi meccanici.

Art. 7 - CAVEDAGNE

Le cavedagne di svodo dovranno essere mantenute a livello e della larghezza che fu delimitata all'atto della divisione. E' vietato fare operazioni di manovra sulle cavedagne durante la lavorazione del terreno in quanto le stesse debbono essere utilizzate solamente come passaggio, tenuto presente che si tratta di svodo comune e quindi di comune interesse.

La pulizia delle erbe sulla carreggiata si svodo di ciascun morello spetterà ai conduttori dei capi fronteggianti, tanto se tra il morello e la carreggiata s'interponga, quanto non s'interponga il fosso di scolo; la linea mediata di detta carreggiata servirà a separare i diritti dei fronteggianti superiori dai diritti di quelli inferiori. L'Amministrazione si sostituirà ai concessionari inadempienti eseguendo i lavori e procedendo a loro carico a norma dell'Art. 16 del presente Regolamento.

Art. 8 - STRADELLI

Per tutti i residenti e non, valgono le norme in vigore per le strade private ad uso pubblico.

Art. 9 - PASSI CARRAI

Ogni capo deve avere il proprio passo carraio d'accesso fornito dei necessari tubini che garantiscano il regolare flusso dell'acqua nel fosso.

Il concessionario che intenda apportare modifiche al passo deve preventivamente chiedere l'autorizzazione all'Amministrazione.

Il concessionario ha l'obbligo di tener puliti i tubini del passo carraio.

L'Amministrazione si sostituirà ai concessionari inadempienti eseguendo i lavori e procedendo a loro carico a norma dell'Art. 16 del presente Regolamento.

I passi che hanno carattere di permanenza dovranno essere costruiti a regola d'arte e muniti di tubini di cemento del diametro di cm. 40 o comunque su indicazione dell'Amministrazione.

Art. 10 - ENTE URBANO

Ente urbano, area cortiliva catastale di pertinenza dei fabbricati (Partita catastale n. 1). I capisti, i fumanti proprietari di fabbricati su terreno della Partecipanza Agraria sono tenuti a rispettare i relativi confini.

L'ente urbano non può essere modificato arbitrariamente.

Qualora il proprietario dei fabbricati intenda ampliare il proprio ente urbano, dovrà farne richiesta all'Amministrazione specificandone i motivi.

L'ente urbano al servizio di più proprietà è di uso comune dei proprietari dei fabbricati stessi, siano capisti o fumanti.

Art. 11 – AREE AD USO ORTICOLO

Porzione di terreno agricolo adiacente o circostante l'ente urbano avente la finalità di creare una zona diaframma fra l'ente urbano e le attività agricole dominanti.

L'area può essere utilizzata per orto e giardino con la possibilità di mettere a dimora piante arbustive e di medio fusto, che non arrechino danno al confinante, secondo le norme del Codice Civile. (Rapporti di vicinato).

In qualsiasi momento l'Amministrazione verifichi diverso utilizzo è obbligatorio il ripristino immediato dell'uso agricolo dell'area a seminativo a carico del concessionario aventi causa.

In caso di inadempimento si procederà a norma dell'Art. 16 del Regolamento.

Il concessionario non può subaffittare o cedere ad altri l'area.

Il contratto ad uso orticolo non è trasferibile parallelamente all'alienazione del fabbricato e del pertinente ente urbano.

In caso di interventi edilizi sui fabbricati in zona agricola, essendo obbligatorio la fitodepurazione, se non è possibile realizzarla all'interno dell'ente urbano esistente, sempre tenendo presente l'interesse dell'Ente, riguardo l'uso del territorio, l'Amministrazione potrà concedere che sia l'uso utilizzata l'area definita al primo comma del presente art. 11.

Il contratto dell'area adibita alle finalità previste del comma precedente è invece sempre obbligatoriamente trasferibile in caso di alienazione dei fabbricati.

Il concessionario o aventi causa o nuovi proprietari non potranno tassativamente recedere dal contratto, finché il servizio dell'acqua potabile sarà effettivamente a ciclo integrato.

Solo in queste condizioni si potrà recedere dal contratto dopo avere ripristinato l'uso agricolo dell'area.

Art. 12 - RECINZIONI

L'ente urbano può essere recintato con opere in muratura secondo le norme del Codice Civile, previo progetto autorizzato dall'ufficio tecnico del Comune e per presa d'atto alla Partecipanza Agraria di Cento.

Fermo restando da quanto previsto dal precedente Art. 10.

Le aree ad uso orticolo possono essere recintate con pali in legno o ferro piantati a secco nel terreno e rete a una distanza minima di cm. 50 dal confine, tale da consentire la manutenzione.

Qualora la delimitazione venga fatta con siepi a spessore, deve essere rispettata una distanza da consentire le potature e le manutenzioni future senza oltrepassare il confine.

Abusi. Per recinzioni che includono un'area superiore o non corrispondenti al frazionamento all'ente urbano a diritti di superficie o ad aree private, l'Amministrazione può prescrivere o richiedere la demolizione dell'abuso.

Il terreno agricolo (capi o relitti) non possono essere recintati.

Art. 13 - DIVIETO D'INGOMBRO

E' fatto obbligo di non lasciare sul territorio dell'Ente, sacchi e teli, contenitori, zolle, ecc. e quanto altro può ostruire il deflusso delle acque.

E' proibito eseguire opere sopra il terreno altrui e di ingombrare in qualsiasi modo con terra, sassi, materiali e simili il terreno di altri.

Art. 14 - OCCUPAZIONE TERRENI

Sarà sempre facoltà della Partecipanza Agraria di Cento di occupare in qualsiasi tempo quelle zone o porzioni di terreno che gli potessero occorrere per l'esecuzione di lavori di generale utilità, salvo l'obbligo di compensare a norma delle leggi vigenti in materia il possessore della parte, del valore dei prodotti pendenti, se si tratti di occupazioni precarie e di terreni già investiti, o del danno che gliene possa derivare per tutti gli anni del mancato godimento, quando si tratti di occupazioni stabili.

La Partecipanza si riserva la facoltà nel corso del ventennio di eseguire lavori di migliorie fondiari quali formazione di fossi, di scoli e irrigazione, chiusura maceri inefficienti od in disuso, modifiche di carreggiate, costruzione di strade, ecc. e qualunque altro lavoro che si ritenesse necessario per l'incremento della produttività del terreno.

Art. 15 - SISTEMAZIONE TERRENO

La sistemazione del terreno dell'Ente non può essere per nessuna ragione modificata senza l'autorizzazione del Consiglio e valgono per tutti gli appezzamenti le norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 16 - VIOLAZIONI

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento il contravventore sarà passibile di una sanzione risarcitoria comprensiva sia dei danni immediati e diretti sia dei danni inerenti all'interesse generale dell'Ente. Tale sanzione sarà stabilita di volta in volta dalla Magistratura dell'Ente, la quale stabilirà anche il termine per il pagamento; e, in mancanza di adempimento, delibererà l'autorizzazione al Presidente a stare in giudizio avanti la competente autorità giudiziaria.

In materia di sanzioni risarcitorie per le violazioni di cui al primo comma, il Consiglio stabilirà dei principi generali, ai quali la Magistratura dovrà attenersi nei casi singoli.

Art. 17

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della sua approvazione da parte della competente Autorità Tutoria.